

I disabili non hanno diritto alla sosta gratuita sulle strisce blu
Cassazione civile, sez. II, sentenza 05.10.2009 n. 21271 ([Manuela Rinaldi](#))

Le strisce blu non perdonano nessuno: tutti devono pagare.

Anche il disabile che non ha pagato il parcheggio è soggetto alla multa; ciò avviene anche se tale circostanza era collegata al fatto che non avesse trovato nessun altro posto negli spazi appositamente riservati.

Nonostante le disabilità, quindi, e nonostante una nota ministeriale dicesse il contrario, il disabile deve, in ogni caso, pagare l'ente che gestisce la segnaletica.

Nessuna rilevanza può avere il fatto che gli spazi riservati appositamente agli invalidi fossero tutti occupati; i giudici della Suprema Corte hanno, infatti, con la sentenza n. 21271/2009, bocciato il ricorso di un uomo che, nonostante avesse esposto un valido contrassegno, era stato multato per non aver pagato il ticket.

La vicenda

La questione nasce proprio dal ricorso presentato da un disabile il quale aveva impugnato un verbale ricevuto dai vigili urbani, poichè si riteneva in diritto di lasciare l'auto sulle strisce blu senza pagare il ticket dal momento che l'area riservata agli invalidi era già stata occupata da altri.

Queste sue ragioni non hanno, però, trovato riscontro in causa: infatti, prima il magistrato onorario, e poi i giudici della Suprema Corte hanno respinto la sua istanza chiarendo che al riguardo non esiste una legge che prevede l'esenzione per i disabili dal pagamento del ticket della sosta sulle strisce blu.

Si leggeva in sentenza che "..... gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, d.P.R. n. 503/1996., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente; l'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4, comma 4, lett. d), c.d.s. (per il quale l'ente proprietario della strada può vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli) che li considera alternativi".

Neppure può avere fondamento il fatto di invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili.

Disabili e parcheggi a pagamento: la nota Ministeriale

E' dell'anno 2006 una nota in tema di gratuità dei posteggi delimitati dalle strisce blu a pagamento occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno.

Tale nota è del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri - Direzione generale per la motorizzazione, 6 febbraio 2006, Prot n. 107, concernente *"Richiesta chiarimenti sulla gratuità dei posteggi delimitati da segnaletica blu a pagamento quando sono occupati da veicoli al servizio delle persone invalide detentrici di speciale contrassegno"*

In tale nota ministeriale si legge che *"Non vi è dubbio, a parere di questo Ufficio, che non si possa chiedere il pagamento di una tariffa oraria a chi, trovando occupato lo stallo a lui appositamente riservato, ne occupi un altro, peraltro non adeguatamente attrezzato a soddisfare in pieno le sue*

esigenze, potendosi imputare tale disagio anche ad una mancata previsione, da parte dell'ente proprietario, di un maggior numero di stalli riservati".

Secondo quanto stabilito dal Ministero, quindi, il parcheggio in posteggi delimitati da segnaletica blu deve essere gratis per chi è munito di contrassegno che prova l'invalidità.

La presente nota era stata già annullata con Sentenza n. 6044 del 25 maggio 2006 del TAR del Lazio (Sezione III *ter*).

Le conseguenze della sentenza

Gli effetti della decisione presa dai giudici nella sentenza in commento possono ricondursi sostanzialmente e praticamente nel fatto che d'ora in poi non rimarranno più strumenti normativi a tutela dei cittadini portatori di handicap, con invalidità, per invocare la gratuità incondizionata dei parcheggi regolamentati a pagamento.

La gratuità della sosta è consentita solamente nelle aree custodite, ma se i posti riservati sono occupati da altri titolari di contrassegno il pagamento è comunque dovuto.

Rimane, comunque, il fatto che deve essere previsto almeno un parcheggio ogni 50 riservato e gratuito per i soggetti muniti di contrassegno.

(Altalex, 20 ottobre 2009. Nota di [Manuela Rinaldi](#))

| [disabile](#) | [sosta gratuita](#) | [strisce blu](#) | [Manuela Rinaldi](#) |

Il disabile che parcheggia nelle strisce blu perché non hanno trovato posto negli spazi appositamente riservati, deve pagare il Ticket, nonostante abbia esposto un valido contrassegno.

(*) Riferimento normativi: art. 188, comma 3, C.d.S.; art. 11, comma 1, D.P.R. n. 503 del 199.

(1) In tema di disabili e parcheggio si vedano: Cassazione civile, sez. II, [sentenza 24.04.2009 n° 9822](#) e Cassazione civile, sez. II, [sentenza 05.12.2007 n° 25388](#).

Si veda, altresì, il Focus di L. Viola: [Il parcheggio: casi giurisprudenziali recenti](#).

(Fonte: [Altalex Massimario 36/2009](#). Cfr. [nota](#) di Manuela Rinaldi)

| [strisce blu](#) | [parcheggio](#) | [disabile](#) | [ticket](#) |

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 5 ottobre 2009, n. 21271

Svolgimento del processo

Il sig. P.A. propose opposizione a verbale di accertamento della violazione dell'art. 157 C.d.S., elevato dalla Polizia Municipale di Palermo. L'opponente sosteneva che, essendo disabile e avendo esposto lo

speciale contrassegno, non doveva pagare alcunchè nonostante avesse parcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.

L'adito Giudice di pace di Palermo non ammise la prova testimoniale dedotta dall'opponente e, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l'opposizione sul rilievo che le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento.

Il sig. P. ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura, illustrati anche da memoria. L'amministrazione comunale intimata non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. - Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, e in particolare del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, artt. 11 e 12, ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici") e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 381, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), sostenendo che per l'autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12, cit., la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità - come nella specie - di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, cit., la sosta sia gratuita.

2. - Il motivo è infondato, perchè ciò non è previsto da alcuna norma (ancorchè sia teorizzato in circolari della pubblica amministrazione - cui fa riferimento il ricorrente - le quali, però, non hanno valore di norme di diritto). In particolare, il art. 188 C.d.S., comma 3, e D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 1, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l'esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall'autorità competente; l'obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall'art. 4 C.d.S., comma 4, lett. d), (per il quale l'ente proprietario della strada può "vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli"), che li considera alternativi.

Nè ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità - anzichè onerosità come per gli altri utenti - della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità - piuttosto che dalla gratuità - del posto dove sostare; sicchè, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 11, comma 5, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento.

Va pertanto corretta l'affermazione della gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno di cui si è detto contenuta - peraltro in un mero obiter dictum privo di specifica motivazione - in Cass. 5 dicembre 2007, n. 25388, richiamata in memoria dal ricorrente.

3. - Nel rigetto del primo motivo resta assorbito l'esame degli altri due, con i quali si censura, sotto il profilo della violazione di legge (secondo motivo) e del vizio di motivazione (terzo motivo) la mancata ammissione della prova relativa all'esibizione del contrassegno e alla indisponibilità di posti riservati.

4. - Il ricorso va in conclusione respinto.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'amministrazione intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2009.

(da www.altalex.it)